

EDITORIALI***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 31 gennaio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **68esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle **novità della dichiarazione Iva 2022** mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** è stato analizzato il **credito d’imposta per le società benefit**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il tema del **regime di trasparenza e dei test CFC**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. CUMULABILITÀ SISMABONUS ACQUISTI E DETRAZIONI IMPRESA COSTRUTTRICE

2. CALCOLO DEL SAL SU SINGOLI INTERVENTI

1. ACCONTI PAGATI NEL 2021 E CESSIONE DEL CREDITO

10

Compensazione del credito per il contribuente escluso da Isa

Società presenta forte credito Iva. Esclusa da Isa per calo ricavi ma aveva raggiunto punteggio 9. Posso compensare il credito Iva senza visto fino a 50.000 euro?

G.L.

Con la circolare 6/E/2021 l'Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare che, per i contribuenti che hanno potuto beneficiare delle specifiche cause di esclusione introdotte dalla normativa emergenziale, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali.

Potrebbe pertanto accadere (e, purtroppo, sono anche numerosi i casi) che il contribuente presenti un buon punteggio in termini di affidabilità ma non possa comunque vedersi riconosciuti i benefici premiali previsti. In pratica, questi contribuenti risultano danneggiati dalla normativa emergenziale che dovrebbe essere stata formulata per venire in loro soccorso.

9

Adempimenti di una società benefit

Quali particolari adempimenti sono richiesti ad una società benefit?

G.C.

La società benefit, come definita dall'articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015, deve perseguire, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti della collettività.

Ciò comporta un impatto sul modello imprenditoriale, che deve distinguersi per una “*gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto*”.

La società benefit in particolare è tenuta ai seguenti adempimenti:

- deve indicare specificatamente nell'ambito del proprio oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire;
- deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. L'inosservanza di questo obbligo può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla Legge e dallo statuto;
- deve redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e pubblicare sul sito internet della società.

Nella relazione annuale sono contenuti gli obiettivi perseguiti, le modalità e le azioni attuate dagli amministratori, la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno descritto nell'allegato 4 alla L. 208/2015 e una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “*Società benefit*” o l’abbreviazione “*SB*” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole di cui al D.Lgs. 145/2007 e alle disposizioni del codice del consumo di cui al D.Lgs. 206/2005.

8

Distribuzione del dividendo alla controllante norvegese

Una Srl italiana vuole distribuire un dividendo alla controllante (100% c.s.) con sede in Norvegia.

La ritenuta operata a titolo di imposta è del 26% sul dividendo corrisposto o dell'1,20%, in quanto la Norvegia aderisce all'accordo sullo Spazio economico europeo?

P.P.

Il comma 3-ter dell’articolo 27 D.P.R. 600/1973 dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 1,20% sui dividendi corrisposti da società a società in uno dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Tuttavia, tale aliquota si applica a condizione che i percipienti siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società nel Paese di residenza e che quest’ultimo risulti incluso nella white list ai sensi del decreto del ministero delle Finanze del 04/09/1996.

Dato che la Norvegia aderisce all’accordo sullo Spazio economico europeo, se la società controllante è soggetta a imposta sul reddito delle società, il dividendo sarà soggetto a una ritenuta a titolo d’imposta in misura dell’1,20%.

Diversamente, l’utile sconterà una ritenuta a titolo d’imposta in misura del 26%, salvo l’eventuale applicazione della minore aliquota prevista dalla Convenzione avverso la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e la Norvegia.

7

Bonus facciate e cessione del credito

Fattura pagata nel 2021 beneficiando dello sconto per bonus facciate. Il fornitore può, nel 2022, cedere il credito?

O.M.

Il fornitore può cedere a terzi le quote ancora non utilizzabili del credito d'imposta di cui non ha fruito.

Per le spese sostenute nell'anno 2021 il termine per l'invio della comunicazione è il 16.03.2022. Entro questa data, quindi, è possibile cedere integralmente l'importo.

Dopo questa data è possibile trasmettere la comunicazione con riferimento alle sole rate residue non fruite.

Si ricordano, da ultimo, le novità introdotte dal Decreto Sostegni ter.

Nel quesito non è stato precisato se i lavori sono stati effettivamente svolti nel 2021. Anche da questo punto di vista, tuttavia, a seguito dei chiarimenti offerti nell'ambito dell'interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17.11.2021 possono ritenersi ammesse al beneficio del bonus facciate nella misura del 90% le spese comprovate da fatture emesse entro il 31.12.2021 con pagamento della parte non detraibile entro lo stesso termine. Ciò anche se i lavori non sono stati effettuati entro l'anno.

Il rilascio dell'asseverazione del tecnico abilitato, volta ad attestare la congruità delle spese, risulta però possibile soltanto dopo l'inizio dei lavori; pertanto, entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, sarà necessario aver almeno iniziato i lavori.

6

Cessione delle rate residue ancora possibile

La cessione delle quote residue è stata tolta o è ancora possibile?

A.T.

La cessione delle quote residue è ancora possibile. Ovviamente, anche in questo caso, trovando applicazione il nuovo disposto normativo, non sono possibili ulteriori cessioni.

5**Determinazione del SAL per interventi di efficienza energetica e antisismici**

Ma è obbligatorio tenere separato sismico ed energetico per calcolare il 30% del Sal?**P.P.**

Nel giugno 2021 la Direzione Regionale Veneto, nell'ambito di una risposta all'istanza di interuello, indicò la possibilità di mantenere distinte le spese relative a ciascun intervento.

Con la recente risposta all'istanza di interuello n. 53/2022 l'Agenzia delle entrate ha invece ritenuto che, qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori debba essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Quella che pareva essere stata introdotta come un'opzione pare ora invece la strada da percorrere.

#4**Compensazione del credito Ires**

In tema di compensazioni senza visto nel 2022 posso compensare, per pagamento contributi inps, € 5000 di credito ires risultante dal mod redditi 2021 + altri € 5000 che risulteranno dal mod redditi 2022?**B.S.A.**

In generale, il credito Ires può essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione che dà origine al credito (quindi, se la società ha esercizio coincidente con anno solare, il credito Ires relativo al periodo d'imposta 2021, che sarà indicato nel modello Redditi2022, può essere compensato dal 1° gennaio 2022).

Il termine finale è invece quello di presentazione della dichiarazione successiva (il credito, oltre tale termine, deve essere richiamato in dichiarazione, e, in questo modo, si "rigenera").

Ciò detto, quindi, nel mese di febbraio 2022, può essere già compensato il credito Ires relativo

al periodo d'imposta 2021 (laddove, ovviamente, ne sia stata verificata l'effettiva sussistenza), ma può essere altresì ancora usato il credito Ires relativo al periodo d'imposta 2020.

3

Cumulabilità sismabonus acquisti e detrazioni impresa costruttrice

Se volessi acquistare un appartamento che è stato demolito e ricostruito posso beneficiare del sisma bonus acquisti anche se credo che la società costruttrice abbia usufruito del 110?

M.C.

Come chiarito dalla risposta all'istanza di interpello n. 70/2020 non vi è incompatibilità tra la fruizione dell'ecobonus da parte dell'impresa venditrice e il successivo "sismabonus acquisti".

Nel caso, in cui, invece, l'impresa abbia beneficiato del sismabonus, si avrebbe una illegittima duplicazione del beneficio spettante in forza del medesimo presupposto.

Con la successiva risposta ad istanza di interpello 556/2021 l'Agenzia delle entrate è quindi tornata a ribadire quanto segue: "*laddove l'impresa di costruzione possa identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus disciplinati dall'articolo 14 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013, la predetta detrazione non è incompatibile con la detrazione spettante all'Istante (sismabonus acquisti) all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari*".

2

Calcolo del Sal su singoli interventi

Determinazione SAL 30%: abbiamo capito che il 30% va diviso tra ecobonus e sismabonus, ma all'interno dell'efficientamento energetico, è possibile separare i SAL, ad esempio, tra cappotto termico (trainante) e sostituzione infissi (trainato)?

S.A.B.T.

Anche in considerazione della nota risposta ad istanza di Interpello DRE Veneto 25.6.2021 n. 907-1595/2021 può ritenersi che, nel caso in cui siano previsti più interventi distinti, la percentuale di completamento del SAL possa essere calcolata tenendo conto delle spese previste per ciascun intervento, se nel capitolo di appalto è previsto questo dettaglio.

1

Acconti pagati nel 2021 e cessione del credito

Si può cedere, o portare in detrazione in dichiarazione, un ACCONTO all'ordine per un intervento "trainato" pagato nel 2021? (cila e scia in data antecedente e lavori già iniziati, che però saranno completati nel 2022).

A.S.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 56/2022 è stato affrontato il caso di un contribuente che, nel 2021, aveva già versato acconti per i lavori e che, nell'anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Il primo SAL, però, a causa dei ritardi dei lavori, sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.

In merito, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire quanto segue: “*considerato che secondo quanto riferito dall'Istante il primo SAL sarà emesso nell'anno 2022, sarà possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l'opzione potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa. Per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite*”.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY